

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO

ORDINANZA n° 77/2017

INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE IL COMUNE DI GRADO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Grado;

- VISTA** la segnalazione pervenuta in data 04/12/2017 dalla Questura di Gorizia, circa il rinvenimento in mare di un relitto, con un carico di presunti ordigni bellici di tipologia diversa, nel punto avente coordinate LAT.: 45° 39.916' N – LONG.: 013° 28.556' E, ad una profondità di 8,5 mt circa;
- VISTA** la nota pervenuta in data 05/12/2017 dalla Prefettura di Gorizia di pari oggetto circa l'opportunità di segnalare il pericolo sulle aree marine di rinvenimento;
- VISTI** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);
- RAVVISATA** la necessità di emanare un provvedimento finalizzato a garantire la messa in sicurezza dei luoghi, impartire disposizioni per prevenire situazioni di potenziale pericolo a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

RENDE NOTO

che nelle acque antistanti il litorale di Grado (GO), più precisamente nel punto di coordinate geografiche LAT.: 45° 39.916' N – LONG.: 013° 28.556' E, ad una profondità di 8,5 mt circa, meglio evidenziato nell'allegata planimetria facente parte integrante della presente ordinanza, è stato rinvenuto un relitto con un carico di presunti ordigni bellici

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione della specchio acqueo interessato)

Sino ad avvenuta eliminazione della situazione di pericolo, nella zona di mare avente un raggio di 500 (cinquecento) metri dal punto di cui al "RENDE NOTO", è **vietato**:

- a) ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- b) praticare la balneazione ed ogni attività collaterale;
- c) effettuare attività subacquee con qualunque tecnica;
- d) svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Articolo 2
(Disposizioni finali e sanzioni)

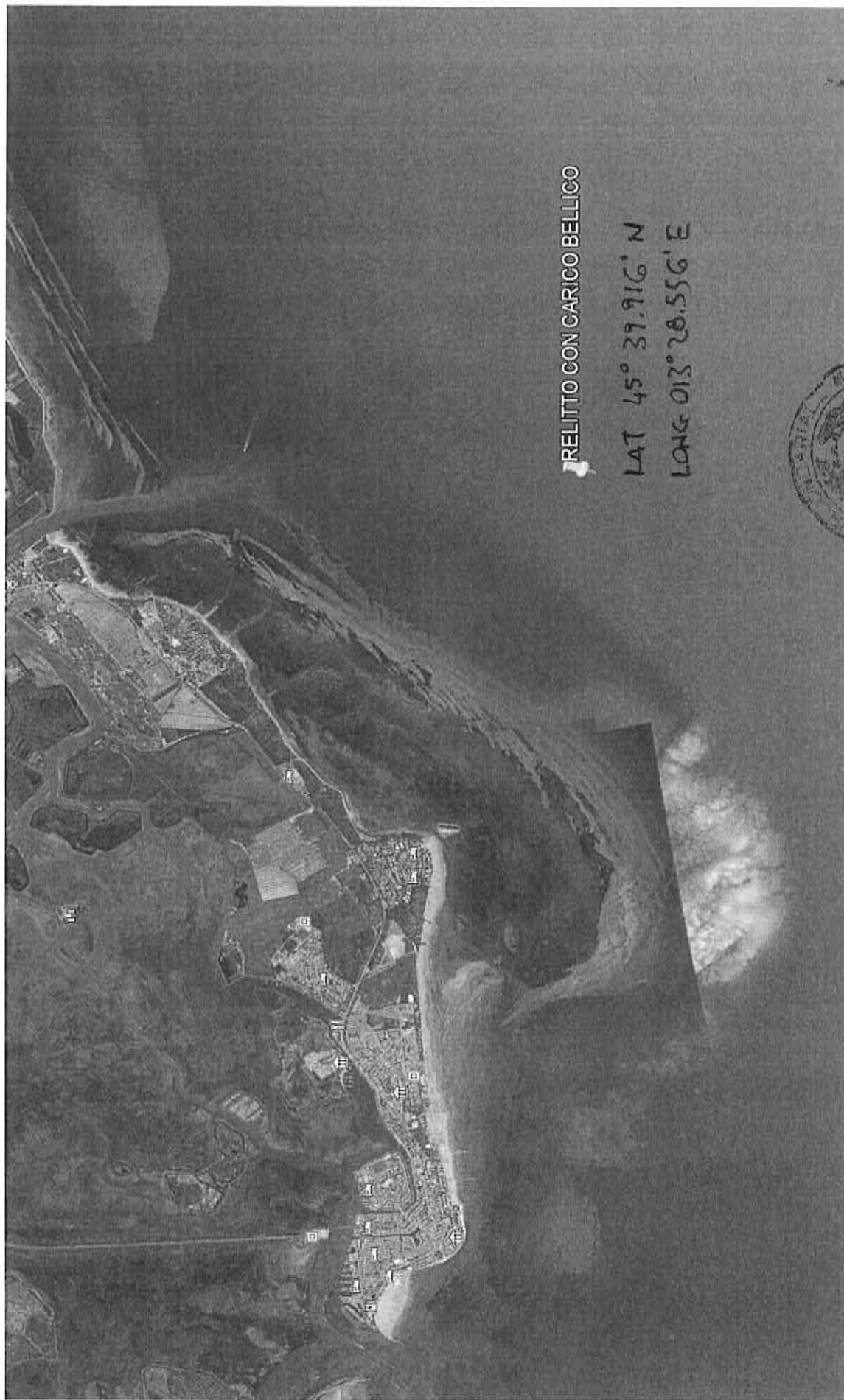
I contravventori alla presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data odierna, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diversa fattispecie o reato:

- 1) se alla condotta di unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 – 3° comma del D.Lgs. 18 luglio 2005, n° 171;
- 2) negli altri casi salvo che il fatto non integri la violazione dell'articolo 1231 Cod. Nav. e/o di altre fattispecie penali e/o amministrative, ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione;
- 3) ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale di Grado e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/grado alla sezione "Ordinanze".

Grado, 06/12/2017

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Elisabetta BOLOGNINI



RELITTO CON CARICO BELLICO

LAT 45° 39.916" N

LONG 013° 28.556" E



IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Elisa Bolognini

